

Il Giudice, al fine di acquisire elementi di conoscenza in ordine alle questioni economiche dibattute nella causa, esigendo una condotta processuale leale e responsabile,

invita, ma non obbliga, le parti

a produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, lettera o, D.P.R. 28.12.2000 n. 445), contenente informazioni rilevanti sulla loro situazione reddituale ed economica, con riferimento sia alle poste attive che passive.

Avverte le parti che dichiarazioni mendaci comportano conseguenze di natura penale (v. art. 76 cit. D.P.R.).

Quanto alle poste attive, a titolo esemplificativo, le parti dovrebbero indicare:

- i loro redditi da lavoro dipendente o autonomo, con ogni utile informazione circa le attività lavorative svolte;
- se vivono in casa di proprietà, le consistenze immobiliari, con indicazione delle loro quote in caso di comproprietà con terzi;
- se convivano o abbiano una relazione sentimentale con altra persona; in ipotesi affermativa se ne ricevano un utile economico in modo stabile e continuativo, anche sotto il profilo della contribuzione alle spese;
- se ricevono costanti aiuti economici, ed in che misura, dalle famiglie di origine;
- le vendite di immobili effettuate negli ultimi anni ed i relativi importi percepiti;
- i canoni di locazione percepiti in riferimento ai cespiti di proprietà;
- le disponibilità di beni mobili registrati (auto, moto, natanti);
- la titolarità di conti correnti bancari, fondi di investimento, titoli ecc. con indicazione dei relativi importi e con riferimento alla data di oggi.

Quanto alle poste passive le parti indicheranno, a titolo esemplificativo, se pagano un fitto di casa e di che entità; se pagano un mutuo; se hanno persone da mantenere; se hanno spese fisse rilevanti, indicandone la causale.

In ipotesi di mancata produzione delle autocertificazioni troverà applicazione l'art. 116 secondo comma c.p.c..